



Comune **di** Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleone-di-spoletto.pg.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 30/10/2012

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **TRENTA** mese di **Ottobre** alle ore 16:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.


Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Angelini Marisa	Sindaco	X	
Cioccolini Angelo	Consigliere comunale	X	
Paolo Peroni	Consigliere comunale	X	
Angelini Domenico	Consigliere comunale	X	
Vannozzi Rita	Consigliere comunale		X
Perleonardi Giuliano	Consigliere comunale	X	
Carmignani Antonio	Consigliere comunale	X	

Presenti n. 6 assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. De Vincenzi Emanuela

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza Angelini Marisa in qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il consiglio adotta la seguente deliberazione:



Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleone-di-spoieto.pg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione consiliare in data odierna e riportata nel verbale di seduta

RICHIAMATO:

- a) il BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 16 del 8 giugno 2012;

PREMESSA:

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;


VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta



Comune **di** Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Monteleone di Spoleto, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010, dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011 e dal D.L. 06/07/2012 n. 95;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo il versamento della 1^a rata IMU del mese di Giugno 2012, rispetto al gettito dell'ICI, nonché ulteriori riduzioni come da decreto sulla "spending review";

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,22 (zerovirgolaventidue) punti rispetto all'aliquota base, ad eccezione degli insediamenti produttivi (categoria catastale A10, C3 e categoria D) che pertanto hanno un'aliquota di 0,76 per mille, vista la difficoltà in cui si trova il territorio e la necessità di non aggravare ulteriormente i titolari di tali attività;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 0,05 (zerovirgolazero cinque) rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 7;

- conferma della detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale;

- conferma delle altre aliquote come stabilite dal Decreto Legge n. 201/2011;

Visto il D.Lgs. 18.08.00 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleone-di-spoieto.pg.it

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Con i voti favorevoli n. 4 consiglieri (Angelini Marisa, Cioccolini Angelo, Peroni Paolo, Angelini Domenico).

E n. 2 astenuti (Perleonardi Giuliano, Carmignani Antonio);

D E L I B E R A

1. **Di modificare** l'aliquota dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilita dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, prevedendo un aumento di **0,22 (zerovirgolaventidue)** punti rispetto all'aliquota base, ad eccezione degli insediamenti produttivi (categoria catastale A10, C3 e categoria D) che pertanto hanno un'aliquota di 0,76 per mille;
2. **Di modificare** l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, prevedendo un aumento di **0,05 (zerovirgolacinque)** rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 7;
3. **Di confermare** l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
4. **Di confermare** della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole di quattro consiglieri (Angelini Marisa, Cioccolini Angelo, Peroni Paolo, Angelini Domenico) e n. 2 astenuti (Perleonardi Giuliano, Carmignani Antonio) espressa per alzata di mano ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la RAg. Alessia Rosari ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241

Approvato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa. DE VINCENZI Emanuela

IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 25/10/2012

IL RESPONSABILE
ROSATI Alessia




Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 25/10/2012

IL RESPONSABILE
ROSATI Alessia



Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pubblicazione n. 134

Dalla Residenza Comunale, lì 08.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa De Vincenzi Emanuela

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

X Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale, lì 30.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa De Vincenzi Emanuela

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza Comunale, lì